



C.A.P. 66040

COMUNE DI PERANO

PROV. DI CHIETI

Tel. 0872/898114 – Fax 0872/898504
CODICE FISCALE 81002440691 – PARTITA IVA 00617630694
e-mail: comune@comune.perano.ch.it

COMUNICAZIONE VARIAZIONE I.C.I.

Il/La Sottoscritto/a - La Società _____

Nato/a a _____ il ____ / ____ / ____

Cod. Fisc./Part. I.V.A. _____

Residenza Via _____ n. _____ n. Tel. (____ / ____)

Località _____ CAP _____ Prov. (____)

Descrizione del fabbricato/area fabbricabile oggetto di variazione - Obbligatoria per tutti i casi

Foglio _____ Num. _____ Sub. _____ Cat. _____ Cl. _____ **FABBRICATI**

Possesso _____ % Rendita € _____ Definitiva Provvisoria

Indirizzo _____ n. _____

Foglio _____ Num. _____ Sub. _____ Cat. _____ Cl. _____ **FABBRICATI**

Possesso _____ % Rendita € _____ Definitiva Provvisoria

Indirizzo _____ n. _____

AREA FABBRICABILE

Foglio _____ Num. _____ Sub. _____ Mq _____ Destinazione _____

Possesso _____ % Valore € _____

Indirizzo _____

come previsto dall'articolo 7 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera Cons. Comunale n°20 del 18/03/1999 e succ. modificazioni.

COMUNICA:

(Barrare la voce che interessa)

Che l'immobile individuato **è/non è più** concesso in uso gratuito al sig. _____
_____ parente di primo grado in linea diretta a far data dal _____

Che l'immobile sopra descritto **è/non è più** in condizioni di fatiscenza poiché **presenta/non presenta più** i requisiti richiesti dall'art. 3 del vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili, dalla data del _____ come da dichiarazione allegata;

Che nel proprio nucleo familiare **è/non è più** presente un soggetto portatore di handicap, certificato ai sensi della legge n. 104/92 come da dichiarazione allegata;

Che l'immobile **è/non è più** esente dal pagamento a far data dal _____ per i seguenti motivi:

Altro:

Perano, li _____ / _____ / _____

Firma

Il Comune si riserva di richiedere eventuale documentazione a comprova di quanto dichiarato.

La comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 Dicembre dell'anno solare nel quale si è verificato il presupposto o il fatto oggetto della stessa.

In caso di errata, tardiva o omessa comunicazione si applicherà una sanzione da € 103 a € 516 per ciascuna unità immobiliare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

Nel caso di omessa o tardiva comunicazione ai sensi dell'art. 7, del vigente regolamento ICI, il contribuente che intende avvalersi del ravvedimento operoso, dovrà effettuare, a prescindere dal numero di unità immobiliari oggetto della comunicazione, un versamento pari a:

- a) 1/8 della sanzione minima prevista per una unità immobiliare (€ 12,87), se la tardiva comunicazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
- b) 1/5 della sanzione minima prevista per una unità immobiliare (€ 20,60), se la tardiva comunicazione avviene entro un anno dalla scadenza.

Si ricorda che, a norma del comma 3 dell'articolo 7 del regolamento ICI, dovranno essere oggetto della presente comunicazione tutte quelle variazioni incidenti sulla determinazione del tributo, non direttamente desumibili dalle risultanze catastali o da quanto dichiarato all'anagrafe comunale. Nel caso in cui i dati direttamente rilevabili dagli archivi anagrafico e catastale presentassero lacune o imprecisioni o comunque emergesse una differenza tra il tributo dovuto sulla base di essi e quello effettivamente versato, il comune potrà inviare al contribuente un questionario allo scopo di accertare le cause di tale scostamento; al contribuente che non provvedesse a dare risposta al suddetto questionario entro 60 giorni dal ricevimento, si applicherà una sanzione amministrativa da € 103,00 a € 516,00 per ciascuna unità immobiliare.

A puro titolo esemplificativo si riportano alcune delle circostanze più ricorrenti:

- 1) Concessione o Revoca dell'immobile in uso gratuito a parenti di primo grado in linea diretta;
- 2) Costituzione, estinzione o trasferimento sull'immobile di un diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi, abitazione, superficie (quando non rilevabili da visure catastali);
- 3) Perdita/Acquisizione dei requisiti per l'esenzione dal pagamento del tributo;
- 4) Cessata o sopravvenuta inagibilità nei casi previsti dall'art. 3 del regolamento ICI;
- 5) Applicazione della detrazione per abitazione principale in maniera difforme da quanto dichiarato all'Anagrafe Comunale
- 6) Ogni altra circostanza modificativa del calcolo dell'imposta non direttamente desumibile dalle risultanze anagrafiche o catastali.